

## **ENGLISH – SAMPLE**

### **PRIVATE AUTONOMY**

One of the cornerstones of the contemporary notion of contract within the framework of the western legal tradition is private autonomy<sup>6</sup>. Autonomy means that the individual is free to negotiate and not to negotiate, to freely determine the nature of the contract, as well as to conclude any type of agreement, even if it is not expressly contemplated by the legislator (art. 1322, paragraph 2, Civil Code). Obviously, private autonomy is limited by the fact that the agreement reached by private individuals must not be in conflict with the general interest and must not harm third parties.

The golden century of private autonomy was definitely the nineteenth century, when voluntarism was prevailing, and there was a widespread conviction that the system should not in any way hinder the free expression of private initiative, even in contractual matters; except for the limit of illegality, understood as contrary to the law, public order and morality.

Will is the primary cause of law; this statement sums up the philosophical belief of the nineteenth century. The State, the law, the legal act were thought to be immediately descended from the will's autonomy<sup>7</sup>. Later, in the twentieth century, throughout the industrialized western world there was a strong expansion of binding legislation, aimed at placing increasingly pressing limits on private autonomy<sup>8</sup>. In some cases, it was a matter of measures aimed at controlling the nature of the contract itself, imposing the replacement of clauses in contrast with the legislative dictate (art. 1339 Civil Code), imperious prices,<sup>9</sup> or even the integration of the contract (art. 1374 Civil Code)<sup>10</sup>. In other cases, the imposition of the obligation to conclude the contract itself (Article 2597 of Civil Code).

Obviously, the measures restricting private autonomy adopted in the former Soviet Union were even more massive, where economic planning had practically excluded any freedom with regard to determining the nature of the contract; except possibly for aspects that were entirely incidental<sup>11</sup>. The price, as well as the quantity and quality of the goods to be produced by the different State enterprises was already predetermined at plan level, as were the other enterprises with which contracts were to be concluded for the purchase of raw materials and semi-finished products, and for the sale of finished products. The former socialist area, however, has always constituted a separate discourse. Since the end of the 1980s, however, the break-up of the former Soviet Union has accelerated the process of transition from the plan to the market, and the resulting trend back into the Western legal tradition.

Although there has never been a planning and state interference in the economy similar to that typical of the Western legal systems in Eastern Europe, there has been a widespread talk in doctrine about a crisis of private autonomy; almost as if the major state dirigisme typical of the twentieth century had resulted in the loss of the contractual freedom of private citizens.

Indeed, between imposed contracts, imperious prices, illegality, automatic substitution of clauses, and integration of the contract it would seem that very little of the full contractual freedom typical of the nineteenth century still remains. In fact, although the controls and limits on private autonomy have certainly increased, it does not look as if the phenomenon in question has led to a loss of private autonomy. Rather, it was an attempt by the legislator to separate the good from the bad, i.e. the lawful manifestations of private autonomy from illicit ones.

Private autonomy and freedom of contract is in principle an asset, provided that it does not interfere with the general interest or cause any damage to third parties. Private autonomy, like business competition, and any other right, meets limits beyond which it means committing an abuse. In this perspective, the limiting interventions of the legislator that took place during the twentieth century have not only had the function of putting the institution in crisis, but also of circumscribing its field of operation; making a distinction in particular between the lawful forms of exercise of private autonomy compared to illicit ones.

## **UNILATERAL ACTS**

A distinction should be made between contracts and unilateral acts, which consist in the declaration of will by a single party. Unilateral acts are the deed of foundation (art. 14 c.c.), procurement (art. 1387 c.c.), unilateral promises (art. 1987 c.c.), and so forth.

Unilateral acts, unlike contracts, are not regulated in general terms by the legislator, but only with reference to individual cases. Art. 1324 c.c. however, establishes that the rules governing contracts are to be observed, mutatis mutandis, for unilateral acts between living persons having a patrimonial nature<sup>12</sup>. In addition, the case-law has made it clear that the extension refers only to the rules governing the contract in the substantive sense and not also to those which provide for limitations regarding proof<sup>13</sup>.

They must therefore be unilateral acts: a) between living persons, with the exclusion of death proceedings, such as wills; and b) with property nature, with the exclusion of unilateral acts with non-asset nature, such as the recognition of a natural child.

Therefore, the rules governing the interpretation of the contract will be applicable in the first place to unilateral acts between living persons having a patrimonial nature; those on form, which in principle is free, unless otherwise prescribed by law; those on invalidity, nullity and voidability, and so forth. The art. 1334 of the Italian Civil Code further specifies that unilateral acts shall be effective as soon as they become known to the person for whom they are intended. It is therefore not enough to issue them, but they need to be known to the recipient.

## **PORTUGUESE – SAMPLE**

### **L'AUTONOMIA PRIVATA**

Uno dei cardini della nozione moderna di contratto nell'ambito della tradizione giuridica occidentale è costituito dall'autonomia privata<sup>1</sup>. Autonomia significa che l'individuo è libero di contrattare e di non contrattare, di determinare liberamente il contenuto del contratto, nonché di concludere qualsivoglia tipo di accordo, ancorché non espressamente contemplato dal legislatore (art. 1322, 2° comma, c.c.). L'autonomia privata ovviamente incontra limiti dovuti al fatto che l'accordo raggiunto dai privati non deve porsi in contrasto con l'interesse generale, e non deve recare nocimento a terze persone.

Il secolo d'oro dell'autonomia privata è indubbiamente stato il diciannovesimo secolo, quando imperava il volontarismo, ed era diffusa la convinzione che l'ordinamento non dovesse intralciare in alcun modo il libero esplicarsi dell'iniziativa privata anche in materia contrattuale; salvo il limite dell'illiceità, intesa come contrarietà alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

La volontà è la causa prima del diritto; in questa affermazione si sintetizza il credo filosofico del diciannovesimo secolo. Lo Stato, la legge, l'atto giuridico si pensava discendessero in modo immediato dall'autonomia della volontà<sup>2</sup>. In seguito, nel ventesimo secolo, in tutto l'occidente industrializzato si è assistito ad una forte espansione della legislazione vincolistica, tesa a porre limiti sempre più pressanti all'autonomia privata<sup>3</sup>. In alcuni casi si è trattato di provvedimenti tesi a controllare il contenuto stesso del contratto, imponendo la sostituzione di clausole in contrasto con il dettato legislativo (art. 1339 c.c.), prezzi d'imperio<sup>4</sup>, o ancora l'integrazione del contratto (art. 1374 c.c.)<sup>5</sup>. In altri casi ancora dell'imposizione dell'obbligo stesso di concludere il contratto (art. 2597 c.c.).

Ancora più massicci sono stati ovviamente i provvedimenti limitativi dell'autonomia privata adottati nell'ex Unione Sovietica, dove la pianificazione dell'economia aveva praticamente escluso ogni libertà circa la determinazione del contenuto del contratto; salvo forse aspetti del tutto accessori<sup>6</sup>. Il prezzo, nonché ancora la quantità e la qualità dei beni che dovevano essere prodotti dalle varie imprese di Stato era già predeterminato a livello di piano, e così pure le altre imprese con cui dovevano essere conclusi i contratti per l'acquisto delle materie prime e dei semilavorati, e per la vendita dei prodotti finiti. L'area ex socialista ha però sempre costituito un discorso a parte. A partire dalla fine degli anni ottanta lo sfaldamento dell'ex Unione Sovietica ha comunque accelerato il processo di transizione dal piano al mercato, ed il conseguente tendenziale ritorno nell'alveo della tradizione giuridica occidentale.

Sebbene negli ordinamenti occidentali non si sia mai giunti ad una pianificazione e ad una ingerenza dello Stato nell'economia paragonabile a quella tipica degli ordinamenti dell'est europeo, in dottrina si è parlato diffusamente di crisi dell'autonomia privata; quasi come se il maggior dirigismo statale tipico del ventesimo secolo avesse comportato un venir meno della libertà contrattuale dei privati cittadini.

In effetti tra contratti imposti, prezzi d'imperio, illiceità, sostituzione automatica di clausole, e integrazione del contratto sembrerebbe restare ben poco della piena libertà contrattuale tipica del diciannovesimo secolo. In realtà, sebbene i controlli ed i limiti dell'autonomia privata siano indubbiamente aumentati, non pare che il fenomeno in questione abbia comportato un venir meno dell'autonomia privata. Piuttosto si è trattato di un tentativo da parte del legislatore di distinguere il buono dal cattivo, vale a dire le manifestazioni lecite dell'autonomia privata da quelle illecite.

L'autonomia privata e la libertà contrattuale è infatti in linea di principio un bene, sempre che non si ponga in contrasto con l'interesse generale, o causi in qualche modo pregiudizio a terzi. L'autonomia privata, al pari della concorrenza commerciale, e di qualsiasi altro diritto, incontra limiti oltrepassare i quali significa commettere un abuso. In questa prospettiva gli interventi limitativi del legislatore che si sono verificati nel corso del ventesimo secolo, non hanno tanto avuto la funzione di mettere in crisi l'istituto, quanto quella di circoscriverne il campo di operatività; distinguendo in particolare le forme di esercizio lecite dell'autonomia privata rispetto a quelle illecite.

### **GLI ATTI UNILATERALI**

Dai contratti occorre distinguere gli atti unilaterali, i quali consistono nella dichiarazione di volontà di una sola parte. Sono atti unilaterali l'atto di fondazione (art. 14 c.c.), la procura (art. 1387 c.c.), le promesse unilaterali (art. 1987 c.c.), e così via.

Gli atti unilaterali, diversamente dai contratti, non sono disciplinati in termini generali dal legislatore, ma solo con riferimento alle singole fattispecie. Ai sensi dell'art. 1324 c.c. risulta però stabilito che le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale<sup>7</sup>. La giurisprudenza ha peraltro precisato che l'estensione si riferisce esclusivamente alle norme che disciplinano il contratto in senso sostanziale e non anche a quelle che prevedono limitazioni sotto il profilo della prova<sup>8</sup>.

Deve pertanto trattarsi di atti unilaterali: *a)* tra vivi, con esclusione degli atti a causa di morte come per esempio il testamento; nonché *b)* a contenuto patrimoniale, con esclusione degli atti unilaterali a contenuto non patrimoniale come per esempio il riconoscimento di figlio naturale.

Agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale saranno pertanto in primo luogo applicabili le norme sull'interpretazione del contratto; quelle sulla forma, che in linea di principio è libera, salvo diversa prescrizione legislativa; quelle in tema di invalidità, nullità ed annullabilità, e così via. L'art. 1334 c.c. precisa ulteriormente che gli atti unilaterali producono effetto a partire dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. Non è quindi sufficiente la loro emanazione, ma occorre che pervengano a conoscenza del destinatario.